



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1353

DEL 20 dicembre 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Cooperativa Sociale La Piramide – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia stabili comunali – Importo a base di gara: euro 122.180,34 – S.A.: Comune di Marigliano

PREC 123/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 9398 del 23 gennaio 2017 presentata dalla Cooperativa Sociale La Piramide, nella quale l'istante lamenta l'esclusione dalla procedura per aver prodotto una relazione tecnica di lunghezza superiore alle dieci pagine previste, senza che tale circostanza fosse indicata esplicitamente nei documenti di gara come causa di esclusione, nonché la mancata comunicazione dell'esclusione e delle date di svolgimento delle sedute pubbliche;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 5 aprile 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva la produzione, pena l'esclusione, di una relazione tecnica dettagliata, di lunghezza massima pari a dieci facciate, contenente la descrizione completa e analitica dei servizi offerti, in riferimento al sistema di verifica e controllo delle attività di pulizia, alle proposte migliorative e agli strumenti e attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio, con la possibilità di presentare a parte e senza limitazioni di pagine, purché nello stesso plico, le certificazioni e le schede dei prodotti e dei macchinari da impiegare;

PRESO ATTO che la relazione tecnica illustrativa presentata dall'istante è stata valutata non conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, essendo formulata in un numero di pagine superiore a quelle prescritte e mancando degli elementi relativi agli strumenti e attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio, che venivano riportati in altri due inserti dell'offerta tecnica, in ulteriori 17 facciate dattiloscritte, ricorrendo in sostanza ad un artificio per avere maggiore spazio a disposizione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo che un bando preveda il numero massimo delle pagine dell'offerta tecnica a pena di esclusione (salvo il sindacato del giudice amministrativo, ove una tale limitazione risulti manifestamente incongrua, in rapporto al valore della gara ed alla complessità delle questioni da affrontare), così come esso può non prevedere una automatica esclusione, attribuendo alla commissione il potere di valutare la relazione tecnica, non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva. In altri termini, in assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente la esclusione, la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l'offerente, il quale ha però tutto l'interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni affrontate e per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto. (Cons. Stato, Sez. V, sent. 5123 del 14 ottobre 2014);

PRESO ATTO che il p.to 1 del disciplinare prevedeva espressamente l'esclusione delle offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara;

CONSIDERATO che, come ribadito in ulteriori pronunce giurisprudenziali, il fondamento dell'operatività di un limite dimensionale all'offerta tecnica è ravvisabile nell'esigenza di speditezza e funzionalità della procedura di gara; da tale assunto discende che la mancata valutazione delle pagine eccedenti può determinare l'incompletezza dell'offerta, in quanto carente di un elemento essenziale non sanabile, con la conseguente esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. V, sent. 95 del 16 gennaio 2017);

CONSIDERATO, per quanto riguarda il secondo profilo di doglianza, che la procedura di acquisto in oggetto riguarda una richiesta di offerta effettuata attraverso la piattaforma telematica MEPA, nell'ambito della quale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avvengono in forma elettronica, in base all'impegno richiesto all'atto dell'abilitazione ad eleggere domicilio presso l'Area comunicazioni del sistema;

CONSIDERATO che ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata ai destinatari con un messaggio recapitato nell'Area personale del portale Acquistinrete, per il quale sono garantite la data di invio del mittente e la data di consegna della comunicazione al sistema - che coincide con la messa a disposizione da parte del destinatario - oppure in forma di comunicato, nel caso in cui la RDO non preveda un elenco definito di concorrenti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO pertanto che le comunicazioni effettuate in base agli strumenti concessi dal sistema di *e-procurement* MEPA assolvono agli oneri di comunicazione nei confronti dei concorrenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- è legittima l'esclusione del concorrente che ha presentato un'offerta tecnica in numero di pagine superiore a quello previsto, in presenza di una espressa disposizione della *lex specialis*, ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l'incompletezza dell'offerta stessa;
- le comunicazioni relative a una richiesta di offerta presentata mediante la piattaforma MEPA, effettuate con gli strumenti di comunicazione elettronica concessi dal sistema di *e-procurement*, assolvono agli oneri di comunicazione nei confronti dei concorrenti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2018

Il Segretario Rosetta Greco